

COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO

(Provincia di Chieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 27.03.2022

OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI anno 2023.-

L'anno Duemilaventitre il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 19,01 nella sala delle adunanze consiliari.

Convocato con appositi avvisi notificati per iscritto e in tempo utile a mezzo del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede il Sindaco Rag. Luciano PILUSO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Pasquale DE FALCO.-

Visto il D.Lgs.267/2000.

Fatto l'appello risultano:

	Presente	Assente
1) PILUSO LUCIANO	X	
2)- PINNELLA MURIZIO	X	
3)- VECCI LORETTA	X	
4)- SFORZA LOREDANA		X
5)- CESE PIERINO	X	
6)- FANTILLI DANIELE	X	

	Presente	Assente
7)- GIUPPONE ANTONIO	X	-
8)- FABRIZIO PATRIZIA	X	
9)- FALASCA TITO	X	
10)- TROIANO CARLO	X	
11)- NINNI LUCA		X
	9	2

Premesso che sono stati richiesti sulla proposta della presente deliberazione i pareri ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000.

CONTABILE

IL RESPONSABILE F. to F. Civilli

TECNICO

si esprime, sulla regolarità tecnica Della presente proposta di deliberazione, PARERE FAVOREVOLE Addì . 21: 03: 2023

IL RESPONSABILE + to + CINU

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

• l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020,

l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

• l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei

rifiuti;

• il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste le deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
 n. 2/2022/a "quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente"

per la gestione del ciclo dei rifiuti;

• n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13.04.2023, con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone per il 2023 un costo complessivo di € 161.334,00;

Visto l'articolo 25 del Regolamento TARI che prevede agevolazioni tariffarie per inferiori livelli di prestazione del servizio e nello specifico la tariffa si applica in misura ridotta, pari al 40 per cento,

nella quota fissa ed in quella variabile alle utenze ubicate nelle zone dove vengono prestati livelli inferiori del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero quelle ubicate nelle frazioni geografiche.

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI;

Richiamata l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL, "La delibera di ARERA n. 363/2021 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2022-2025), del 02.03.2020;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri, per cui:

98% a carico delle utenze domestiche;

2% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023, relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche di cui all'Allegato A).

Considerato che, richiamata la vigente Deliberazione n. 363/2021 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 il totale delle entrate tariffarie per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 eccede quello relativo all'anno 2021, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR-2, pertanto l'ammontare complessivo delle entrate applicabili nel rispetto del limite di crescita per l'anno 2022 è pari a 109.433,00, ripartiti ai sensi dell' MTR nel seguente modo:
 - *COSTI FISSI* € 47.874,00
 - COSTI VARIABILI € 61.559,00

- ai sensi dell'art. 4.6 MTR-2 le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi ...";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale "... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

A voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1)- di approvare, quindi, per l'anno 2023, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)", relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche di cui e all'Allegato A) dando atto che per l'esercizio in corso le rate della Tari avranno le seguenti scadenze:
- 1^ rata 30.09.2023;
- 2[^] rata 30.11.2023.
- 2)- di quantificare in € 109.433,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- 3)- di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 4)- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 5)- Di dichiarare, con voti unanimi favorevoli il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.-

	Allegato A) delibera C.C. n. 3 del 27.03.2023		
HEENER DOMESTICITE	QUOTA PARTE FISSA (importo al mq)	QUOTAPARTE VARIABILE	
UTENZE DOMESTICHE	0.0.440492	C 25 72	b
Famiglie di 1 componente Famiglie di 2 componenti	€ 0,449483	€ 35,72	
	€ 0,527394	€ 64,30	
Famiglie di 3 componenti Famiglie di 4 componenti	€ 0,599311	€ 64,30	
	€ 0,647256	€ 78,59	
Famiglie di 5 componenti	€ 0,665236	€ 103,59	All
Famiglie di 6 o più componenti	€ 0,659242	€ 121,45	
Non residenti o locali tenuti a disposizione	€ 0,449483	€ 64,30	
UTENZE NON DOMESTICHE Categoria	QUOTA PARTE FISSA	QUOTA PARTE VARIABILE	TOTALE UTENZA
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,060816	€ 0,307636	€ 0,36845
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,092272	€ 0,463876	€ 0,556148
Stabilimenti balneari	€ 0,138408	€ 0,702475	€ 0,840883
Esposizioni, autosaloni	€ 0,071301	€ 0,359716	€ 0,43101
Alberghi con ristorante	€ 0,211807	€ 1,079147	€ 1,29095.
Alberghi senza ristorante	€ 0,178253	€ 0,909584	€ 1,08783
Case di cura e riposo	€ 0,186641	€ 0,944708	€ 1,13134
Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,188738	€ 0,955608	€ 1,14434
Banche ed istituti di credito	€ 0,092272	€ 0,472354	€ 0,56462
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,197127	€ 0,997999	€ 1,19512
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,213904	€ 1,087625	€ 1,30152
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,163573	€ 0,829647	€ 0,99322
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,190836	€ 0,966509	€ 1,15734
Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,085981	€ 0,438441	€ 0,52442
Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,140505	€ 0,715798	€ 0,85630
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 1,161790	€ 5,903212	€ 7,06500
Bar, caffè, pasticceria	€ 0,918527	€ 4,662981	€ 5,58150
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,119534	€ 0,605582	€ 0,72511
Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,448778	€ 2,276988	€ 2,72576
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 0,071301	€ 0,363349	€ 0,43465
Discoteche, night club	€ 0,213904	€ 1,083992	€ 1,29789

IL PRESIDENTE F.to Luciano Piluso IL SEGRETARIO F.to Dott. Pasquale De Falco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Dalla residenza municipale, lì 06.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott.ssa Fabiana Cirulli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 27.03.2023

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);

Lì 06.04.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Pasquale De Falco

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addi, 06.04.2023

III SECRETARIO